



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

Settore Polizia Locale, Protezione Civile, Ambiente,  
Randagismo e Servizi cimiteriali

Via Municipio, 1 - 70028 Sannicandro di Bari

Tel. 080 632014 - e-mail: [polmunicipale@comune.sannicandro.bari.it](mailto:polmunicipale@comune.sannicandro.bari.it)

Pec: [polmunicipale.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it](mailto:polmunicipale.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it)

Prot. \_\_198\_\_ ctg \_\_PL\_\_ del 11.05.2026

Sannicandro, lì \_\_\_\_\_

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

Regione Puglia – Atto Dirigenziale n. 79 del 28 aprile 2026

**Proroga dei termini fissati per l'applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025 (Lotta obbligatoria alla Xylella)**

### PREMESSO che:

- la Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- in Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie: X. fastidiosa subsp. fastidiosa ST1, X. fastidiosa subsp. pauca ST53 e X. fastidiosa subsp. multiplex ST26, per le quali sono state istituite le rispettive aree delimitate ai sensi della normativa vigente;
- il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia 2025-2027", approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1075/2025, prevede che l'Osservatorio fitosanitario definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio vettori di Xylella fastidiosa;

**CONSIDERATO** che con Determinazione Dirigenziale della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 39 del 11/03/2026, la Regione Puglia ha disposto su tutto il territorio regionale l'applicazione obbligatoria di misure di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa, che consistono in lavorazioni superficiali del terreno che possono essere: aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura;

**RILEVATO** che l'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore interessano tutti i Comuni riportati nell'allegato A della suddetta Determinazione e nello specifico nei comuni con altitudine media superiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente dal 10 aprile al 15 maggio 2026;

**DATO ATTO** che il Comune di Sannicandro di Bari rientra tra i comuni con altitudine superiore ai 200 metri sul livello del mare e che pertanto le lavorazioni dovranno essere eseguite nel periodo sopra richiamato;

**RAVVISATA** la necessità di diffondere le misure di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa a tutti i cittadini e operatori delle attività agricole del territorio per salvaguardare il patrimonio olivicolo e contenere la diffusione della Xylella;

**VISTO** il D. Lgs. n. 19/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

### **RENDE NOTO CHE**

- è necessario valutare la presenza dello stadio giovanile dei vettori (riconoscibili dalla presenza della schiuma che avvolge le forme giovanili) nel proprio appezzamento/areale ai fini di un controllo più efficace del vettore;
- gli interventi da porre in essere per evitare la diffusione del batterio consistono in lavorazioni superficiali del terreno, che possono essere effettuate tramite **aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura** e, in quest'ultimo caso, il cotico erboso residuo deve avere un'altezza massima di 10 cm;
- nelle aree di difficile accesso con mezzi meccanici, come declivi, bordi strada, banchine o rotatorie, è previsto l'impiego di mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e solo in caso di impossibilità di intervento con tali mezzi, è consentito l'uso di trattamenti diserbanti, privilegiando prodotti a basso impatto ambientale;
- l'obbligo riguarda: proprietari e conduttori di terreni agricoli, gestori di aree verdi pubbliche e private, soggetti pubblici e privati responsabili di superfici non coltivate, frontisti delle strade rurali, responsabili anche dei bordi stradali. Sono escluse dall'applicazione delle misure alcune tipologie di aree, tra cui boschi, pinete, giardini privati e aree protette, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa;
- nei terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma;
- il controllo sull'esecuzione degli interventi sarà effettuato dai Carabinieri Forestali, anche mediante monitoraggi aerei, con il supporto delle amministrazioni locali;
- il presente avviso viene pubblicato sull'Albo on line del Comune di Binetto;
- maggiori informazioni potranno essere desunte dalla Determinazione Dirigenziale della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 39 del 11/03/2026.

con Determinazione Dirigenziale dell'Osservatorio Fitosanitario n. 79 del 28/04/2026 della Regione Puglia sono stati **prorogati** i termini fissati per l'applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2021 e s.m.i. e, nello specifico, nei comuni con altitudine mediana superiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni obbligatorie sono da effettuarsi **entro il 30 maggio 2026**.

**Pertanto, per il Comune di Sannicandro di Bari, le operazioni relative le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di *Xylella fastidiosa* dovranno essere effettuate entro il 30 MAGGIO 2026.**

Il Comandante della Polizia Locale  
Comm. Dott. Franco Soranno  
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93”